

Risposte a quesiti di lettori

Nel Monastero Claustrale spesso la Messa Conventuale si dice dopo le Lodi ed c volte anche dopo il Mattutino: in questo caso le preci ai piedi dell'altare si omettono come quando tale Messa si dice dopo Terza?

La Messa conventuale regolarmente si dice dopo Terza; tuttavia per una grave causa il Superiore della comunità può stabilire che si dica dopo Sesta o Nona (*Codice delle rubriche*, n. 287). Per dirla dopo un'altra Ora canonica, occorre un indulto.

Qualunque ora canonica precede, e prima della Messa conventuale non si dicono le preci iniziali. Infatti l'omissione di tali preci è prevista per qualunque azione liturgica che precede immediatamente la Messa (*Istruzione*, 26 settembre 1964, n. 48 c).

Nella Messa « da vivo », applicata però per un defunto, si può recitare, dopo la Colletta della Messa del giorno, una seconda Colletta per il defunto, scelta tra quelle della liturgia dei defunti? In caso positivo, ciò si deve fare con due conclusioni e con una unica conclusione finale? Naturalmente la preghiera per il defunto dovrebbe essere recitata anche all'Orazione super Oblata, e al Post Communio.

Prima del codice delle rubriche, nelle Messe di rito semplice, « da vivo » e « da morto », era consentito aggiungere un'orazione per i defunti (al penultimo posto); anzi in certi casi ciò era obbligatorio.

Ora il codice delle rubriche permette l'aggiunta di un'orazione dei defunti solo nelle Messe di IV classe dei defunti (n. 464). Nelle Messe « da vivo » non si può mai aggiungere un'orazione per i defunti.

Invece si può aggiungere un'intenzione per i defunti nella preghiera dei fedeli.

Perchè la benedizione è solo per la sposa? Lo sposo ha una parte non minore... Non è più retto benedire ambedue gli sposi?

Risponde l'art. 78 della *Costituzione liturgica*: « La benedizione della sposa sia opportunamente ritoccata, così da inculcare

ad entrambi gli sposi lo stesso dovere della fedeltà vicendevole ».

In vari Rituali bilingui (anche in quello italiano) è stabilita la benedizione di ambedue gli anelli, e non di quello della sola sposa, come prevedeva il *Rituale romano*.

LUDOVICO TRIMELONI

Vorrei sapere se i gesti nelle letture della Epistola e del Vangelo siano assolutamente vietati. Come li considera l'Istruzione per l'esatta applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia?

Non penso che, in tutti i casi, siano strumenti di sacra eloquenza da confinare nella sola Omelia. Credo che, in tanti casi, diano un calore umano alla proclamazione della Parola di Dio.

Alla domanda è stato sufficientemente risposto in senso negativo nell'articolo « La parola nella Liturgia rinnovata della Messa », pubblicato nel numero di novembre de « La Rivista del Clero Italiano », pp. 640-644.

« Gli elementi umani — vi si legge tra l'altro — passeranno in secondo piano se il Lettore ricorderà che egli non è un attore incaricato di interpretare un testo, ma un ministro sacro che compie un atto per il quale Dio entra in relazione con il suo popolo... ». Il Lettore è un portavoce, uno strumento di trasmissione, di comunicazione perchè la voce di Dio giunga inalterata all'orecchio dei fedeli, non un interprete nel senso corrente del termine, egli non deve apparire come uno schermo tra Dio e il suo popolo.

La parola di Dio non acquista efficacia dal calore umano col quale viene annunciata ma dall'animo disposto col quale viene accolta.

La citata *Istruzione* non fornisce alcuna norma in proposito, ma non conosciamo diversità di parere fra quanti si sono interessati del problema.

Per maggiori informazioni sulla figura del Lettore e le qualità con le quali deve esercitare il suo ufficio, rimandiamo al volume *L'Assemblea liturgica e i suoi attori*. Opera Regalità, Milano, 1966, pp. 137-188.

R. FALSINI